



COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66131 – Fax 0172/66482

PROVINCIA DI CUNEO
municipio@comune.trinita.cn.it

Ordinanza n.9/2020

ORDINANZA DISCIPLINA ORARIO ACCONCIATORI ED ESTETISTI

IL SINDACO

PREMESSO che gli orari di acconciatori ed estetisti non sono stati oggetto della liberalizzazione, operata in generale dall'art. 31, comma 1, del D.L. 201/2011, conv. in Legge 214/2011, che ha modificato l'art. 3, comma 1, del D.L. 223/2006, conv. in legge 48/2006 (c.d. «Decreto Bersani»), per cui sarebbero tutt'ora sottoposti alla disciplina di cui alla legge 161/1963 ed alla legge 1/1990. Tuttavia, con sentenza 27/08/2018, n. 02065/2018 il Consiglio di Stato afferma che *“in assenza di una esplicita indicazione del legislatore nazionale o regionale, già sintetizzante il necessario bilanciamento tra interessi pubblici contrapposti, non siano ravvisabili profili di illegittimità nella scelta del Sindaco che, in armonia con i principi generali in materia di attività economiche in genere, facoltizzi la scelta di orari e turni di chiusura. Ciò tenendo anche conto che non risultano provate, e nemmeno semplicemente individuate, esigenze particolari, se del caso legate anche alla realtà territoriale di riferimento in ragione delle quali disattendere le indicazioni anche europee, limitando l'esercizio delle attività...”*;

CONSIDERATO che, con i D.P.C.M. 11 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, sono state adottate sull'intero territorio nazionale, misure che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevedono la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, tra cui quelle riferite ad acconciatori ed estetisti;

CONSIDERATO che la l'apertura di tali attività comporterà necessariamente, per il mantenimento del previsto distanziamento sociale, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento dei clienti, ecc.;

PRESO atto che, nel corso del periodo di chiusura delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica, gli operatori del settore hanno espresso la volontà di poter disporre di orari di apertura più flessibili, al fine di poter fornire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela oltre che per consentire più agevoli modalità di organizzazione della propria attività;

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. “Disciplina dell'attività di acconciatore”;

VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. “Disciplina dell'attività di estetista”;

VISTA la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. “Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n 1 - Disciplina dell'attività di estetista”;

ORDINA

per le motivazioni sopraesposte e limitatamente al periodo che decorre DALLA DATA DEL 18 MAGGIO 2020, RIAVVIO DELLE ATTIVITA' E FINO AL 31 DICEMBRE 2020, l'orario di apertura all'utenza degli esercizi di acconciatore ed estetista é stabilito nel modo seguente:

1. Ciascun esercizio, in tutto il territorio cittadino, determina liberamente l'orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana. L'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00, con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolleranza di mezz'ora oltre l'orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa.
2. Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 25 e 26 dicembre 2020.
3. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività praticato.
4. Si ribadisce l'obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici.
5. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del D P R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Trinità, 18 maggio 2020



IL SINDACO
Ernesta ZUCCO